

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 114
DEL 07/07/2020

Oggetto: esenzione dal servizio della dipendente Sig.ra A.C. ai sensi dell’artico 87 del decreto n. 18/2020 c.d. “cura Italia”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il recepimento in capo all’Unione di comuni “Alta Val d’Arda” della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca;
- che l’avvio della gestione dei servizi sociali tramite Unione ha decorrenza dall’01.01.2016 e che da tale data occorre provvedere alla gestione della Struttura Polifunzionale per Anziani del Comune di Lugagnano Val d’Arda (Centro Diurno Accreditato e Comunità Alloggio);

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l’ordinanza regionale;
- l’ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 13 del 25 febbraio 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Lugagnano Val d’Arda ordinava la sospensione delle attività dei Centri Diurni e dei servizi semiresidenziali per gli anziani;

Atteso che l’articolo n. 48 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24.4.2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia), consentiva l’avvio di una prima fase di coprogettazione dei servizi, con la possibilità di convertire le attività socio-sanitarie dei centri diurni nelle seguenti prestazioni:

- Prestazioni in forma individuale domiciliare
- Prestazioni a distanza
- Prestazioni rese, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione

Considerato che al momento non esistono i presupposti né per riaprire il centro diurno di Lugagnano val d’Arda, né per riconvertirne l’attività;

Richiamato quanto disposto dal D.L.n. 18/2020, che, all’art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*), tra l’altro, stabilisce:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23

della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

Atteso

- che per le uniche due dipendenti in servizio presso il centro diurno di Lugagnano Val d'Arda sono risultate assenti dal servizio usufruendo delle ferie pregresse;
 - che un'unità lavorativa è stata collocata a riposo con decorrenza 03.06.2020;
- che al momento risultano esaurite le ferie pregresse in capo all'altra operatrice in servizio per cui occorre provvedere, quale extrema ratio, alla sua esenzione dal servizio ai sensi dell'art. 87 del DL 17.3.2020, n. 18;

Visti:

- L'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizio;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 08.01.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esentare dal servizio con decorrenza dalla data odierna la sig.ra A.C. dipendente di questa Unione con qualifica di operatore sanitario, cat.B/6) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Clarissa Concarini

[Handwritten signature]